

MEMORANDUM DI INTESA

TRA

Luiss Business School S.p.A. (nel seguito “Luiss BS”) con socio unico, con sede in Roma, via Nomentana 216, n. iscrizione Ufficio del Registro Imprese di Roma, C. F. e partita I.V.A. 16656061005, capitale soc. i.v. 30.000.000,00 euro, in persona del suo Presidente, dott. Luigi Abete, munito dei necessari poteri di firma;

E

L’Istituto Nazionale di Astrofisica (nel seguito “INAF”), con sede in Roma, Viale del Parco Mellini n. 84 – 00136, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Marco Tavani

PREMESSO CHE

- a) Luiss BS è una società per azioni avente ad oggetto attività di formazione, consulenza e ricerca;
- b) Luiss BS si occupa dello sviluppo di persone ed imprese ed è riconosciuta globalmente per gli alti standard di insegnamento, per i risultati della ricerca, per i forti legami con il mondo aziendale e per l’attenzione allo sviluppo personale e professionale di studenti, professori e staff;
- c) Luiss BS organizza l’Executive Master Universitario di I Livello in Advanced Management – Major in Space Economy (di seguito il “Master”) con partenza il 10 novembre 2023. Il rilascio del titolo di studio universitario associato alla frequenza del Master avverrà da parte dell’Università Luiss Guido Carli.
- d) L’Istituto Nazionale di Astrofisica è il principale Ente di Ricerca italiano per lo studio dell’Universo. Promuove, realizza e coordina, anche nell’ambito di programmi dell’Unione Europea e di Organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell’astronomia e dell’astrofisica, sia in collaborazione con le Università che con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri. Progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d’avanguardia per lo studio e l’esplorazione del Cosmo. Favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell’Astronomia che si rivolgono alla Scuola e alla Società.

Nel rispetto del reciproco interesse di avviare una cooperazione e di esplorare il potenziale di collaborazione, Luiss BS ed INAF intendono sottoscrivere il presente memorandum d’intesa (Mdl) al fine di porre in essere le linee generali che disciplineranno la reciproca collaborazione nei settori di seguito riportati. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 1 Oggetto

Scopo del presente Mdl è quello di stabilire i termini e le condizioni grazie ai quali le Parti collaboreranno per favorire attività legate al Master Universitario di I Livello in Space Economy.

Per perseguire i su indicati fini, le Parti si impegnano a sviluppare programmi e a porre in essere iniziative ed attività come segue:

- I. INAF e Luiss BS si impegnano a collaborare nelle attività legate al Master.
- II. Le Parti potranno collaborare in diversi modi, ad esempio, ma non limitati a, scambio di materiali di ricerca/accademici, organizzazione di riunioni, conferenze e altre attività coerenti su aree di comune interesse, finanziamento di borse di studio nelle aree scientifiche, tecniche, finanziarie ed economiche che contribuiscono all'economia dello spazio, gestite congiuntamente da Luiss BS e INAF. Le Parti sottoscriveranno separati e specifici accordi con i quali saranno, di volta in volta, disciplinati la specifica collaborazione, l'oggetto, i termini economici della stessa e relativi termini e condizioni.
- III. INAF fornirà, a titolo gratuito, il proprio sostegno al Master in Space Economy di Luiss BS, menzionando e dando rilevanza e visibilità sul proprio sito web al marchio/logo ed alle attività della Luiss BS. Per tali fini, l'INAF dovrà attenersi a tutte le istruzioni che saranno date da Luiss BS circa l'utilizzo del proprio logo/marchio e la scelta dei contenuti e delle modalità del sostegno dato da INAF.
- IV. Luiss BS a sua volta darà visibilità della collaborazione con INAF, a titolo esemplificativo facendone espressa menzione sul suo sito web o anche nei diversi modi che potranno essere concordati tra le Parti.
- V. I temi sopraindicati non sono esaustivi delle aree di collaborazione che potranno essere sviluppate e le Parti si riservano il diritto di ampliare di comune accordo il portfolio delle attività congiunte. Anche in questo caso, Le Parti sottoscriveranno separati e specifici accordi con i quali saranno, di volta in volta, disciplinati la specifica collaborazione, l'oggetto, i termini economici della stessa e relativi termini e condizioni.

Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario per le due parti contraenti, salvo la possibilità di co-finanziamento prevista dall'ultimo comma del presente articolo.

Art. 2 Scambio di informazioni e trattamento dati personali

Le Parti si asterranno dall'utilizzo, senza specifica autorizzazione scritta dell'altra Parte, dei nomi, loghi ed altri segni identificativi, le abbreviazioni, altri identificatori dell'altra Parte. Le Parti si comporteranno in base alle loro regole, procedure, e i rispettivi quadri giuridici sullo scambio di informazioni e dati, compresi i dati personali, e le informazioni necessarie per attuare il presente Mdl. Ciò include l'effettiva distribuzione di tali dati e informazioni all'interno di entrambe le organizzazioni, se necessario. Le Parti si danno altresì atto che, le informazioni ricevute nell'ambito dell'esecuzione del presente Mdl devono ritenersi strettamente riservate e si impegnano, pertanto, per sé, per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e chiunque partecipi a qualunque titolo e in nome o per conto di dette Parti al presente Mdl, alla riservatezza.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari, tratteranno i dati personali degli interessati per le finalità che si rendano necessarie nell'ambito del presente Mdl. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito "Garante"). Ciascuna Parte, nell'esecuzione del presente Mdl, s'impegna ad applicare misure di sicurezza idonee a proteggere i dati personali ricevuti dall'altra Parte contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme

alle finalità della raccolta ed a quelle dedotte nel presente Mdl.

I soggetti cui si riferiscono i dati potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento. INAF e Luiss BS si impegnano a consentire alle persone interessate dal presente Mdl ad esercitare i diritti previsti dal GDPR, in conformità con i propri regolamenti e procedure interni, inviando una email a:

per INAF: rpd@inaf.it;

per LBS: privacybs@luissbusinessschool.it

Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Mdl, si impegnano sin d'ora a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla Normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.

Art. 3 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata presso i seguenti indirizzi:

Per **Luiss Business School S.p.A.**

c.a. Emanuele Vecchi

Via Nomentana, 216 – 00162 Roma

Tel.0685222303

Email: emanuele.vecchi@luissbusinessschool.it

Per **Istituto Nazionale di Astrofisica**

c.a.

Via

Tel.

Email:

Art. 4 Non Esclusività

La collaborazione di cui al presente Mdl non comporta alcun vincolo di esclusiva tra le Parti, potendo quindi le stesse liberamente sottoscrivere e/o entrare in trattative finalizzate alla sottoscrizione, con qualsiasi soggetto terzo, accordi simili al presente Mdl aventi ad oggetto simili e/o identiche tematiche.

Art. 5 Validità

Il presente Mdl avrà efficacia di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza è escluso il rinnovo automatico fatta salva diversa volontà delle Parti da comunicarsi con atto scritto. Resta ferma in ogni caso la volontà di ciascuna Parte di risolvere anticipatamente il presente Mdl per il tramite di comunicazione scritta da notificare all'altra Parte con preavviso di almeno 30 giorni, e senza che ciascuna delle Parti abbia nulla a pretendere l'una dall'altra per effetto di tale recesso, restando impregiudicate le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 6 (Modifiche)

Eventuali modifiche e/o integrazioni della presente scrittura privata dovranno essere redatte in forma scritta e controfirmate da entrambe le Parti. In nessun caso la presente scrittura privata potrà essere considerata tale da costituire un rapporto di società o di associazione di qualsivoglia natura tra le Parti.

Art. 7 Registrazione

Il presente Memorandum di Intesa è redatto in un originale firmato digitalmente dalle due Parti e sarà soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte interessata.

Art. 8 Accordo negoziato

Il presente Memorandum di Intesa è stato redatto di comune accordo tra le Parti in esito ad una articolata trattativa tra le stesse. Le Parti convengono, pertanto, che non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Dott. Luigi Abete
Presidente
Luiss Business School S.p.A.
Luogo e data:

Prof. Marco Tavani
Presidente
Istituto Nazionale di Astrofisica
Luogo e data: